

REQUISITI DELLA SICUREZZA DELLE MACCHINE USATE
necessità oppure obbligo di adeguamento

Bologna, 24 ottobre 2022

Ambiente salute e sicurezza

Ing. Abdul Ghani Ahmad

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

IL presente intervento non impegna in alcun modo l'amministrazione di appartenenza

La sicurezza delle macchine:

- La sicurezza delle macchine e degli ambienti di lavoro è il presupposto per la sicurezza dei lavoratori. Infatti, macchine sicure assicurano un numero minore di incidenti e infortuni sul lavoro.
- Per fortuna, rispetto al passato, la situazione si è evoluta notevolmente. L'adozione delle normative e delle specifiche a vario livello: **nazionale, europeo ed internazionale** ha portato ad un progresso considerevole nel campo della sicurezza, consentendo una riduzione del rischio e la possibilità di eventi scatenanti.
- Infatti, per ottenere macchine e impianti sempre più sicuri, si è operato, e si continua ad operare, sia a livello comunitario sia a livello nazionale su due versanti:
 - a) **una nuova regolamentazione** che consente ai costruttori e agli utenti delle macchine una valutazione del rischio più aderente alla realtà e, di conseguenza, una più corretta scelta delle misure da adottare per limitare il grado di rischio.
 - b) **un miglioramento continuo dello stato della tecnica** e la relativa normazione in modo da consentire una progettazione di macchine sempre più sicure.

Regolamentazione europea

- Infatti, con l'entrata in vigore della nuova **Direttiva 2006/42/CE** e delle norme tecniche armonizzate ad essa associate si è fatto un ulteriore passo in avanti verso il conseguimento di un più alto livello di sicurezza delle macchine e delle attrezzature.
- Da ultimo, l'emanando regolamento europeo cosiddetto “**Regolamento macchine**”, si inserisce nel solco del continuo miglioramento dello stato normazione tecnico giuridica del settore.

Macchine vecchie e nuove

- Se da un lato il miglioramento della sicurezza certamente coinvolge le macchine nuove allo stesso tempo non può non riguardare una grossa quantità di macchine vecchie cioè appartenenti alla legislazione previgente alla prima direttiva macchine recepita in Italia nel 1996, che, ancora oggi, si sovrappongono a quelle nuove.
- **L'anno 1996** ha rappresentato e rappresenta un passaggio fondamentale, uno spartiacque, nella sicurezza delle macchine. Infatti, l'anno rispetto al quale esistono le macchine **prima o dopo**.
- Oggi, **nel mercato si sovrappone il vecchio con il nuovo**, cioè tutte quelle macchine esistenti a quella data per le quali, non c'era, e non è richiesta, la marcatura CE, con le macchine emesse sul mercato secondo le previsioni della disciplina comunitaria e per le quali è necessaria la marcatura CE.

Macchine vecchie e nuove

- Le vecchie macchine, **rappresentando ancora una grossa fetta di mercato, determinano**, dal punto di vista della regolamentazione specifica, al momento, **due scenari**:
- **Le nuove macchine** che devono essere costruite rispettando i **RESS** previsti nelle direttive europee (requisiti previsti dall'abrogato D.P.R. 459/96 prima e le macchine costruite rispettando i dettami del D.Lgs. n. 17/2010, poi)
- **Le vecchie macchine**, quelle costruite e messe in servizio antecedentemente alla prima direttiva macchine, cioè prima del 1996, per questa tipologia di macchine c'è l'obbligo per i possessori di adeguarle in conformità **all'allegato V al D.Lgs. 81/08** recante i criteri con i quali rendere conformi le macchine «vecchie». Ecco appunto che i detentori di queste macchine sono in grado di orientarsi e provvedere al relativo adeguamento.

Le modifiche delle macchine usate

- Si deve prendere in considerazione con particolare **attenzione le macchine usate**, perché costruite prima dell'entrata in vigore della prima direttiva macchine che nel corso degli anni hanno subito interventi di ogni genere senza curarsi della fattibilità di essi. (direi, per certi versi, anche le macchine emesse secondo la stessa direttiva da più di dieci anni nel caso che la relativa produzione fosse cessata e che magari abbiano subito qualche intervento). **Gli, eventuali, interventi apportati hanno, di fatto determinato la messa in servizio di macchine diverse da quelle di origine con il rischio di farle funzionare senza i necessari requisiti minimi di sicurezza adatti alle nuove situazioni di rischio potenzialmente introdotte dalle modifiche apportate alla macchina.**
- Molte macchine, a seguito di interventi configurabili come modifiche sostanziali, cioè che ne modificano la funzionalità introducendo nuovi elementi di rischio, dovevano essere dichiarate conformi e marcate CE come nuove. Ecco allora che ci troviamo davanti a diversi scenari distinti che impongono scelte precise per i possessori secondo quanto previsto dalla legislazione attuale.

Quali macchine? Quale conformità?

Quali macchine?	Macchine «vetuste» costruite prima del 1996	Non marcate CE Conformità allegati V e VI dlgs 81/08
	Macchine «non più nuove» costruite secondo la direttiva 98737/CEE ...quindi a partire dal 1996	Marcate CE , conformità RESS dPR 459/96
	Macchine nuove costruite secondo la direttiva 2006/42/CE	Marcate CE, conformità RESS dlgs 17/2010

Obblighi dei soggetti:

- i soggetti obbligati, a secondo dei relative compiti e responsabilità, sono: i Datori di lavoro/Utilizzatori, i Progettisti, i Costruttori, gli Installatori, i Concedenti in uso e gli Organi di vigilanza.

Obblighi dei Fabbricanti e dei progettisti

- Come ben si potrebbe attendere, l'applicazione dei requisiti essenziali deve essere in funzione del rischio insito in un dato prodotto.
- **Pertanto, i fabbricanti**, magari anche attraverso i loro progettisti, devono effettuare **un'analisi dei rischi per determinare quali requisiti essenziali siano applicabili al prodotto in questione.**
- **L'analisi dei rischi** e la relativa valutazione va documentata e inserita nella **documentazione tecnica.**
- **I requisiti essenziali definiscono i risultati da conseguire oppure i rischi da evitare**, senza tuttavia specificare o prevedere le soluzioni tecniche per farlo.

Obblighi dei Fabbricanti e dei progettisti

- **L'integrazione della sicurezza** è l'approccio fondamentale della direttiva macchine. È a livello della progettazione, quindi nelle primissime fasi, che occorre integrare la sicurezza. **L' integrazione non riguarda solo la fase di utilizzo in senso stretto delle macchine, ma anche tutte le operazioni di regolazione, manutenzione, assemblaggio e smontaggio che comunque fanno parte del ciclo di vita di un prodotto.**
- In fase di progettazione occorre studiare anche eventuali condizioni d'impiego anomale (ad esempio la modifica intenzionale dell'apparecchio allo scopo di evitare problemi operativi).

Obblighi del datore di lavoro

Titolo III D.lgs. N. 81/2008 – Dlgs. n. 17/2010

- Ai sensi delle direttive di prodotto, i datori di lavoro hanno obblighi per quanto riguarda l'uso delle attrezzature di lavoro sul posto di lavoro. Ai sensi della direttiva “cosiddetta sociale” relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, recepita nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. N. 81/08 - Titolo il datore di lavoro deve:
 - a. **prendere le misure** necessarie affinché le attrezzature di lavoro (ad esempio macchine e apparati) messe a disposizione dei lavoratori **siano adeguate al lavoro** da svolgere e possano essere utilizzate senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
 - b. può inoltre ordinare o **utilizzare solo attrezzature di lavoro conformi** alle disposizioni delle direttive applicabili o, se non vi fossero altre direttive applicabili o lo fossero solo parzialmente, conformi ai requisiti minimi fissati nell'allegato alla direttiva 89/655/CEE.
 - c. **adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire che tali attrezzature vengano mantenute** a tale livello ed è infine tenuto a fornire ai lavoratori informazioni e formazione per quanto riguarda l'impiego delle attrezzature stesse.
- **per dirla in breve ... Tutti gli obblighi di cui al titolo III, in particolare, considerato l'argomento, gli articoli 70 e 71.**

Obblighi del datore di lavoro

- Dunque, per il datore di lavoro, è necessario tenere conto di entrambe le discipline quella comunitaria relativa alla direttiva macchine e quella nazionale rappresentata dal d.lgs. n. 81/2008 alla quale le macchine devono essere, sempre e comunque, conformi.
- Infatti, la corte di cassazione penale nella sua recente sentenza ((sez. IV) 30 aprile 2020, n. 13483, ha confermato che:
- *"In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del [D.Lgs. n. 81 del 2008](#), all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori"* (Sez. U, n. [38343](#) del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110901; Sez. 4, n. [20129](#) del 10/03/2016 - dep. 16/05/2016, Serafica e altro, Rv. 26725301).

Adeguamento delle Macchine:

- L'articolo 71, comma 4, lettera a) punto 4) del D.lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo in capo al datore di lavoro affinché le attrezzature di lavoro in dotazione della sua impresa siano *“assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'[articolo 18](#), comma 1, lettera z)”*.
l'articolo 18, comma 1, lettera z) reca l'obbligo in capo al datore di lavoro di: *“z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”*.

Dunque, l'adeguamento è obbligatorio se e solo se è previsto da un provvedimento ad hoc.

(Un simile provvedimento potrebbe essere l'azione conseguente all'attività di vigilanza del mercato e non la mera richiesta dell'organo di vigilanza territoriale).

Adeguamento delle Macchine:

- Stabilito che in caso di riparazione o modifica di una macchina, che non sia oggetto di transazione commerciale —non cambia proprietario —, è responsabilità del proprietario della macchina verificarne la conformità ai requisiti legislativi ad essa applicabili.
- In particolare, se il proprietario è anche il datore di lavoro del luogo nel quale la macchina è in servizio, lo stesso è soggetto agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 all'articolo 70.

La cassazione ...

- Secondo la Corte di Cassazione: «*l'impossibilità di eliminare i rischi è ipotesi residuale che emerge solo dopo che l'imprenditore si è spinto agli ultimi confini tecnologici in materia di sicurezza e salute del lavoro, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2087 C.C.*» (sent. Del 27.09.1994).
- Dunque, se si acquista una macchina vecchia di dieci anni (o ancor di più) si dovrebbe domandare: se la sua conformità è ancora valida? Quali norme sono citate nella dichiarazione di conformità? Le norme citate possono essere state «superate» e quindi sostituite.
- Infatti, le norme tecniche periodicamente vengono aggiornate e potrebbero di fatto far «scadere» la conformità CE. Va detto, però, che la **dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante non pone limiti di scadenza** di tempo nella sua validità, ma **se le norme citate erano state sostituite potrebbe venire meno la presunzione di conformità?**

Adeguamento delle macchine Cassazione Penale

- sentenza 6280 8.02.2008: *“il datore di lavoro è tenuto ad adeguare le macchine alle prescrizioni di sicurezza che la tecnica attuale suggerisce anche se esse erano rispondenti alle disposizioni in vigore al momento della loro costruzione”*. Periodicamente si deve procedere alla valutazione dei rischi di tutte le macchine in dotazione per accertare: la corretta installazione, l’uso corretto, la necessità formazione-addestramento e adeguamento a nuove norme tecnico –normative.
- Se l’adeguamento non comporta modifiche delle modalità di utilizzo, delle prestazioni non si deve rimarcare CE (art. 71, c5 dlgs 81)- Art. 71, C4, lett. a), punto 3: *il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabiliti con uno specifico atto regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’art. 18, c1, lett. z).*

Stato della Tecnica e stato dell'arte:

- Le **norme tecniche** rappresentano una codificazione scritta della regola dell'arte e dell'avanzamento tecnologico, rapportata al momento della loro pubblicazione. Esse **“fotografano” lo stato dell'arte in un preciso momento.**
- Lo **“stato della tecnica”** è fondato sulle conoscenze scientifiche, sul progresso tecnologico e sull'esperienza. E', come dire ..., una condizione legata ad un preciso momento e relativa a prodotti, processi e servizi.
- Lo **“stato dell'arte”** comprende invece anche i comportamenti tecnici più opportuni, - (che dovrebbero essere) conosciuti da tutto il personale che li deve applicare- e corrispondenti al contestuale **“stato della tecnica”**.
- La **regola dell'arte**, intesa come modo di progettare e realizzare al meglio, in base allo stato della tecnica, **comprende il concetto di qualità conferibile ai prodotti** (e anche alle persone).
- **Qualità?** È capacità di conciliare le esigenze di produttività, sicurezza, manutenibilità ed ergonomia. E può anche significare capacità di rispettare le richieste di economicità espresse dal committente, senza per questo esimersi dal rispetto della regola dell'arte.

La nuova guida blue

- Una nuova edizione della Guida Blu della Commissione europea sull'attuazione della normativa UE sui prodotti è stata pubblicata nella GUUE n. 247 del 29 giugno 2022.
- La nuova versione della Guida, basata sulla versione del luglio 2016, tiene conto sia dei progressi tecnologici che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti e sui requisiti di sostenibilità sia della recente modernizzazione delle disposizioni in materia di riconoscimento reciproco di cui al regolamento (UE) 2019/515 e delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020.
- La Guida Blu 2022, dedica un capitolo ai **prodotti usati e di seconda mano** che si trovano sul mercato dell'Unione e che vengono forniti ai consumatori e stabilisce che detti prodotti **sono coperti dalla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP), quando sono forniti o resi disponibili a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale**, a meno che i prodotti usati non siano forniti come pezzi d'antiquariato o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione e che il fornitore non abbia chiaramente informato in merito la persona cui fornisce il prodotto.
- **Viene introdotto un nuovo capitoletto dedicato alle Riparazioni e modifiche dei prodotti.**

La nuova guida blue

- *«i prodotti che abbiano subito modifiche o trasformazioni consistenti dopo essere stati messi in servizio si devono considerare alla stregua di prodotti nuovi se:*
 - i) le prestazioni, la finalità o il tipo originari del prodotto sono modificati senza che ciò sia previsto nella valutazione del rischio iniziale;*
 - ii) la natura del pericolo è cambiata o il livello di rischio è aumentato con riferimento alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione; e*
 - iii) il prodotto è reso disponibile (o messo in servizio se la normativa applicabile include la messa in servizio nel proprio campo di applicazione.*

[...].

La persona fisica o giuridica che apporta o fa apportare modifiche al prodotto è responsabile della conformità del prodotto modificato e deve redigere una dichiarazione di conformità, anche se utilizza prove e documentazione tecnica già esistenti.

[...]»

Cessione delle macchine usate:

- La compravendita ricade nelle previsioni **degli articoli 23 e 72** del dlgs. n. 81 . il dove ai sensi **dell'art. 23** *“sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione”* e **l'articolo 72 comma 1**, che stabilisce: *“Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquista, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V”*.

Cessione delle macchine usate:

- Dunque, rivenditore al momento della vendita è tenuto ad attestare la conformità... anche il curatore fallimentare è obbligato ad assumersi le proprie responsabilità.
- come detto più sopra a proposito della responsabilità del datore di lavoro riguardo gli obblighi da osservare, nel caso di compravendita gli obblighi in capo all'imprenditore sono "attestare la conformità ai requisiti previsti dalle norme". Tale onere è stato ribadito dalla Cassazione Penale nella sua recente sentenza (sez. IV) 30 aprile 2020, n. 13483 (nella parte relativa alla valutazione del rischio).
- Per le macchine non conformi esiste la sola possibilità di vendita ai soli fini per la messa in regola (Interpello n. 1 del 13 Dicembre 2017 e la menzionata (nello stesso) Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590).

Modifiche apportate su macchine in funzione /usate

- Alle macchine si chiedono prestazioni nuove, da approntarsi in tempi brevissimi. Tutto il resto passa in second'ordine, ogni modifica (strutturale, funzionale o di qualsiasi altro genere) «diventerebbe» diventa lecita, anzi bene accetta, purché consenta di rispondere prontamente alle richieste del mercato.
- Talvolta, è facile riscontrare che un prodotto, anche se degli anni 2000, (e si pensa ai prodotti ancor più vetusti) non sia sufficientemente sicuro e, a seguito di una verifica, richieda di essere adeguato alla normativa di legge vigente. **Cosa fare?** **Gli utilizzatori delle macchine hanno nel tempo consolidato l'abitudine di modificarle in vario modo e misura, avendo come unico obiettivo il conseguimento di diverse possibilità operative.** Tali modifiche vengono fatte in proprio o commissionate ad altri, ed hanno pressoché sempre la caratteristica di attirare l'attenzione del progettista solo sull'obiettivo produttivo e qualche volta — ma in modo collaterale e userei dire tecnicamente grossolano — sul tema delle protezioni antinfortunistiche.
- **Il susseguirsi di modifiche finisce con lo stravolgere concettualmente l'impostazione progettuale originaria della macchina.** Talvolta si verifica che una modifica risulta conflittuale rispetto alle precedenti o alle altre parti di macchina, per cui richiede una serie di “adattamenti”.

Modifiche apportate su macchine in funzione /usate

- Tutti gli interventi che vanno oltre la manutenzione ordinaria o straordinaria sono definiti quali «modifiche» apportate alla struttura o al modo di funzionare di una macchina.
- Queste modifiche, si prestano ad essere classificate in due gruppi:
 - 1) modifiche che non coinvolgono direttamente il livello di sicurezza della macchina;
 - 2) modifiche che coinvolgono direttamente il livello di sicurezza della macchina.

In realtà, però, qualsiasi modifica, andando a variare gli equilibri, i calcoli e le logiche progettuali, è passibile di introdurre nuovi fattori di rischio, vuoi per il diverso modo di operare della macchina, vuoi per le differenze di interazione tra questa e gli operatori, vuoi per i differenti possibili effetti verso l'ambiente esterno.

Si potrebbe pensare che i fabbricanti di macchine (italiani e non) non hanno ancora raggiunto quel livello di una cultura progettuale e di costruzione che consenta di ottemperare in caso di modifiche, e non solo a livello di presenza della marcatura CE (commercialmente necessaria), ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva e alle prestazioni contenute nelle norme tecniche.

Modifiche e ri-marcatura

- In Italia, sia con il D.P.R. 459/96, e sia col D.lgs. N. 17/2010, vige la regola «intransigente» che stabilisce che «**Ogni modifica costruttiva determina il verificarsi di una nuova immissione sul mercato della macchina o del componente di sicurezza**». Ciò richiede, per la macchina in questione — nella sua interezza e non limitatamente alla parte modificata — l’applicazione della procedura della marcatura CE prevista dalla Direttiva. **Quindi: la redazione del Fascicolo Tecnico o l’aggiornamento di quello esistente; la redazione del Manuale d’uso o l’aggiornamento di quello esistente; la redazione di una Dichiarazione di conformità e l’apposizione della marcatura CE.**
- Tale posizione, in fondo, avrebbe –tecnicamente- poca credibilità ... per la scarsa conoscenza del modificatore del contenuto del fascicolo tecnico originario.
- **Il significato di tale posizione può essere quello di vietare l’effettuazione di qualsiasi modifica sulle macchine**, siano esse vecchie o nuove? Oppure, come conseguenza, si ha la necessità di commissionare modifiche solo al medesimo costruttore della macchina, il quale è anche in grado di approntare la procedura di marcatura CE del manufatto “modificato”?
- **La nuova guida blue 2022 sembra affermare il principio già presente nel nostro ordinamento!!!**

Vigilanza sulla sicurezza

- A conclusione di quanto esposto: **a seconda delle valutazioni più opportune le macchine modificate e rimarcate sono**, qualora la modifica non risalga a più di 10 anni, **in concreto assoggettabili al regime della vigilanza del mercato**. Se la produzione di un certo esemplare è cessata da più di dieci anni non avrebbe più senso parlare di vigilanza del mercato – la stessa cosa vale per le macchine modificate.
- Le macchine modificate possono rappresentare, in concreto, esemplari unici.
- **A questo punto occorre domandarsi che sorveglianza di mercato ci potrebbe essere?** Si potrebbe tranquillamente affermare che in tutti questi casi la vigilanza del mercato si riduce alla mera presa d'atto delle eventuali prescrizioni comminate da parte degli organi di vigilanza per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. **Ragion per cui sarebbe più utile, nel caso delle macchine vetuste, fare la vigilanza sulla sicurezza del macchinario installato nei luoghi di lavoro**. Anche in questo caso la guida blue 2022 sembra affermare questo quando sottolinea, a proposito delle macchine usate: **quando sono forniti o resi disponibili a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale!!!**

Grazie per la cortese attenzione
agahmad@lavoro.gov.it